



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51/31 DEL 30.12.2021

Oggetto: Retribuzioni dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna. Legge regionale n. 24/2020.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016, con la quale è stata approvata la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 17 del 27.7.2016, allora vigente, che recitava "Il trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie della Sardegna è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto dei livelli remunerativi del settore, ed è graduato in relazione a parametri relativi al numero di assistiti, di posti letto e al numero di dipendenti, per tipologia di azienda sanitaria, e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto del limite massimo al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014".

L'Assessore prosegue richiamando la deliberazione di Giunta regionale n. 68/8 del 20.12.2016, con la quale è stata approvata la tabella relativa al trattamento economico dei Direttori delle Aree socio-sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale n. 17/2016.

Ricorda che la suddetta legge regionale n. 17/2016 è stata abrogata dall'art. 52 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 di riforma del Sistema sanitario regionale e che nella relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari relativi al disegno di legge, poi divenuto legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, è prevista una riduzione dei costi attuali riferiti alle retribuzioni dei Direttori delle Aziende sanitarie.

Si rende, pertanto, necessario stabilire la retribuzione spettante ai Direttori generali delle Aziende sanitarie, come definite dall'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2020.

In merito, l'Assessore riferisce che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19.7.1995, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, al comma 5 dell'art. 1 prevede che "al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:



- a. volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
- b. numero di assistiti e di posti letto;
- c. numero di dipendenti.

Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni (ossia euro 154.937,07). Il trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione".

Pertanto, l'Assessore espone la tabella allegata alla presente deliberazione che riporta, per ciascuna Azienda sanitaria, i parametri di riferimento per il calcolo delle retribuzioni previsti dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19.7.1995, calcolati secondo le logiche espresse nel medesimo allegato.

Dall'analisi di tali parametri, opportunamente pesati anche in considerazione delle funzioni attribuite all'Azienda regionale della salute (ARES) dall'articolo 3 della legge regionale n. 24/2020, è possibile determinare cinque classi di complessità (Elevata, Alta, Moderata, Media e Bassa), a ciascuna delle quali è stato associato un coefficiente di riduzione del valore retributivo massimo, come esposto in tabella.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale specifica, tuttavia, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19.7.1995 non può essere applicato in toto all'Azienda ARES, in quanto il medesimo Decreto non contempla l'ipotesi di un'azienda presso la quale siano concentrate funzioni quali quelle attribuite alla medesima Azienda dall'articolo 3 della legge regionale n. 24/2020. Pertanto, in considerazione della valenza regionale di ARES, propone che alla medesima sia attribuito il livello massimo di complessità.

Infine, l'Assessore, nel richiamare le previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19.7.1995, relativo alla retribuzione dei direttori amministrativo e sanitario, propone che le retribuzioni dei medesimi direttori siano pari all'80 per cento delle retribuzioni dei rispettivi Direttori generali.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame



DELIBERA

- di approvare la tabella allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione del trattamento economico dei Direttori generali delle Aziende sanitarie della Sardegna;
- di stabilire che all'Azienda regionale della salute (ARES) sia attribuito il livello massimo di complessità, in considerazione della valenza strategica delle funzioni ad essa attribuite dalla legge regionale n. 24/2020, per cui al Direttore generale è riconosciuto il compenso corrispondente a tale livello di complessità, come riportato nell'allegato alla presente deliberazione;
- di approvare che le retribuzioni dei direttori amministrativo e sanitario delle medesime Aziende sanitarie della Sardegna siano pari all'80 per cento delle retribuzioni dei rispettivi Direttori generali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 51/31 del 30.12.2021

	Assistiti (a)	Posti letto (pubblici) (b)	Posti letto privati (b)	Posti letto totali	Dipendenti (c)	Entrate parte corrente (d)	Retribuzione base	Integrazione 20% (in funzione degli obiettivi)	Totale
ASL n. 1 di Sassari	332.925	298	0	298	1.224	596.882.813,05 €	154.937,07 €	30.987,41 €	185.924,48 €
ASL n. 2 della Gallura	157.557	355	33	388	801	280.522.494,73 €	139.443,36 €	27.888,67 €	167.332,04 €
ASL n. 3 di Nuoro	151.948	473	0	473	1.135	333.723.715,15 €	139.443,36 €	27.888,67 €	167.332,04 €
ASL n. 4 dell'Ogliastra	56.902	111	33	144	317	124.982.872,60 €	108.455,95 €	21.691,19 €	130.147,14 €
ASL n. 5 di Oristano	162.089	347	95	442	827	315.584.092,40 €	139.443,36 €	27.888,67 €	167.332,04 €
ASL n. 6 del Medio Campidano	97.228	176	0	176	414	185.317.254,30 €	116.202,80 €	23.240,56 €	139.443,36 €
ASL n. 7 del Sulcis	125.989	272	0	272	730	258.796.729,78 €	123.949,66 €	24.789,93 €	148.739,59 €
ASL n. 8 di Cagliari	569.765	535	339	874	1.912	1.039.871.949,81 €	154.937,07 €	30.987,41 €	185.924,48 €
ARNAS BROTZU		801	801	1.602	1.579	335.797.948,45 €	139.443,36 €	27.888,67 €	167.332,04 €



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	Assistiti (a)	Posti letto (pubblici) (b)	Posti letto privati (b)	Posti letto totali	Dipendenti (c)	Entrate parte corrente (d)	Retribuzione base	Integrazione 20% (in funzione degli obiettivi)	Totale
AOU SS		841	841	1.682	1.238	333.352.543,13 €	139.443,36 €	27.888,67 €	167.332,04 €
AOU CA		421	421	842	677	162.380.314,67 €	123.949,66 €	24.789,93 €	148.739,59 €
AREUS	1.654.403			0	49	73.388.344,63 €	116.202,80 €	23.240,56 €	139.443,36 €

Complessità	Coefficiente
Elevata	1,00
Alta	0,90
Moderata	0,80
Media	0,75
Bassa	0,70

Fonte dati:

- ANAGS – Anagrafe Regionale degli Assistiti al 31.12.2020 – Assistiti indipendentemente dalla Scelta del MMG/PLS – Ad AREUS sono stati attribuiti tutti gli assistiti regionali al fine di considerare la valenza regionale di tale Azienda.
- NSIS 2019 - Posti letto pubblici (Degenza ordinaria + Diurni): Modello HSP 12 - Posti letto privati (Degenza ordinaria + Diurni): Modello HSP 13. I posti letto privati non sono stati attribuiti alle ASL in considerazione delle funzioni attribuite ad ARES dalla LR 24/2020.
- Dati al 31.12.2020 come risultanti dal sistema SISar HR sulla base di una prima stima del personale che transiterà in ARES da ATS e dalle altre Aziende. I dipendenti sono stati attribuiti alle Aziende Sanitarie anche in considerazione delle funzioni attribuite ad ARES dalla LR 24/2020.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

d) Sono state prese come riferimento le entrate di parte corrente dell'anno 2021, considerando le seguenti voci di ricavo del modello ministeriale CE [A.1 - Contributi in c/esercizio; A.4 - Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria; A.5 - Concorsi, recuperi e rimborsi; A.6 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket); A.9 - Altri ricavi e proventi]. I bilanci di previsione relativi a tale anno delle aziende sono stati chiusi in pareggio e questo permette, per le successive stime, di partire dall'assunto che le entrate sono pari alle uscite. Per poter dividere le entrate di parte corrente di ATS nelle 8 costituende aziende territoriali è stato calcolato il peso di ognuno di queste sul totale delle entrate di parte corrente del 2016 (ultimo anno di esistenza delle 8 ASL). Per stimare le presunte entrate di parte corrente di ARES si è proceduto a fare un'analisi dei potenziali costi. I costi diretti della costituenda azienda saranno prevalentemente costi del personale. Si è quindi proceduto a valorizzare il costo del personale, comprensivo d'IRAP, sulla base di una prima stima del personale che transiterà in ARES da ATS e dalle altre Aziende. I costi di cui al punto sopra sono stati considerati, in un'ottica di equilibrio di bilancio, pari a potenziali contributi in conto esercizio di ARES. Sono stati contemporaneamente sottratti dai contributi delle aziende sanitarie che andranno cedere tale personale.